



PROVINCIA di PISTOIA

AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Economato, Provveditorato, Partecipate

**SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
PERIODO 01.01.2026-31.12.2028**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Pistoia, 02/10/2025

**Il RUP
Dott.ssa Isabella Radicchi
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROGETTO.....	3
ART. 3 - DURATA dell'APPALTO.....	3
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
ART. 5 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	4
ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	4
ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE.....	5
ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	5
ART. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'.....	6
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' FINANZIARIA.....	6
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	6
ART. 13 - SUBAPPALTO.....	7
ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE -... VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D. LGS. 81/08).....	7
ART. 15 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	9
ART. 18 - PENALI PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA.....	9
ART. 19 - RECESSO.....	10
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO.....	11
ART. 22 - RISERVATEZZA.....	11
ART. 23 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.....	11
ART. 24 - CAPACITÀ A CONTRARRE - ATTESTAZIONE ASSENZA DELLA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ EX ART. 53 COMMA 16 TER D. LGS. 30-03-2001, N. 165.....	12
ART. 25 - OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.....	12
ART. 26 - PATTO DI INTEGRITÀ.....	12
ART. 27 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	12
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI (NORME DI RINVIO).....	12

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di revisione periodica e manutenzione dei carrelli elevatori di proprietà della Provincia di Pistoia – CPV 50100000-6 “*Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse*”, finalizzato a garantire il mantenimento della funzionalità ed efficienza di tali attrezzature, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

I carrelli elevatori oggetto del servizio di revisione periodica e manutenzione sono i seguenti:

- carrello elevatore (transpallet elettrico) Linde L10 in dotazione al Magazzino Economale sito in Via Mariotti zona S. Agostino a Pistoia;
- carrello elevatore Linde E14-02 in dotazione al Magazzino Economale sito in Via Mariotti zona S. Agostino a Pistoia.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Isabella Radicchi, titolare di incarico di E.Q. implicante direzione di struttura riferita a “Economato, Provveditorato, Partecipate” presso l'Area Programmazione e Servizi Finanziari.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato del presente affidamento, riferito alla durata di 36 mesi è di € 1.845,00 oltre Iva di legge ed € 0,00 per oneri della sicurezza in quanto per l'affidamento in oggetto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, poiché trattasi di servizio di durata non superiore a cinque uomini-giorno.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale.

Inoltre nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, se necessario, di applicare quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici).

ART. 5 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

I carrelli elevatori, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e devono essere sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legge.

L'art. 71 comma 8, lettera b, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

Il servizio oggetto dell'appalto può essere riassunto così come segue:

- esecuzione di n. 4 controlli preventivi periodici a partire dal mese di Marzo 2026 (n. 3 test sicurezza a cadenza trimestrale e n. 1 manutenzione programmata a cadenza annuale da effettuare nel mese di Marzo).

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico, nell'adempimento del servizio dovrà predisporre tutte le misure di protezione e prevenzione (compresi i dispositivi individuali di protezione) e adottare tutte le procedure di sicurezza richieste dalla normativa al fine di garantire la sicurezza del proprio personale e di terzi. Dovrà inoltre avvalersi di personale dotato di adeguata professionalità al fine assicurare l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nei tempi indicati nel presente capitolato.

Al termine di ogni intervento di manutenzione (programmata o straordinaria) l'Appaltatore dovrà redigere un rapporto di lavoro in cui descrive accuratamente le operazioni eseguite che dovrà essere firmato dal tecnico manutentore e controfirmato dal personale dell'Amministrazione in servizio al momento dell'intervento, ai sensi dell'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutti gli interventi programmati devono essere eseguiti all'interno della fascia oraria di apertura del magazzino economale previo accordo con il personale che opera all'interno della struttura e in conformità alle specifiche indicazioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso e di manutenzione, nonché dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. E' onere dell'Appaltatore programmare gli interventi in modo tale da garantire il rispetto della periodicità dei controlli richiesta dalla normativa (annuale e trimestrale).

Il tempo di manutenzione di ogni carrello dipenderà dallo stato dello stesso e l'addetto dovrà impiegare tutto il tempo ed ogni attrezzatura necessaria per dare l'apparato perfettamente revisionato e funzionante.

Il manutentore si impegna inoltre a smaltire a propria cura e secondo le norme di legge tutti i rifiuti generati dai controlli, le manutenzioni e le riparazioni.

Il servizio di manutenzione dovrà comprendere all'interno del suo costo forfettario:

- ➔ viaggio e trasferta dell'addetto dotato di un mezzo completo di ogni attrezzatura per eseguire la manutenzione presso la sede in cui si trova il carrello elevatore;
- ➔ costo di ogni prestazione di manodopera rientrante nell'ambito della manutenzione ordinaria descritta dal costruttore all'interno del libro di manutenzione;
- ➔ costo di ogni prestazione di manodopera richiesta per la manutenzione trimestrale di funi e catene;
- ➔ materiali di consumo per pulizia ed ingrassaggio;
- ➔ materiali o componenti la cui periodica sostituzione sia prevista dal libretto di uso e manutenzione con inclusione degli oli lubrificanti.

Dal servizio di manutenzione sono esclusi:

- ➔ controlli giornalieri e settimanali sulla pressione degli pneumatici e lo stato di carica e manutenzione delle batterie riportati nel libretto di manutenzione come operazioni da eseguire a cura del carrellista;
- ➔ prestazioni di manodopera per riparazioni di guasti nonché revisioni e ricondizionamenti dovuti a sopravvenute disposizioni legislative, pronto intervento su guasti improvvisi;
- ➔ parti di ricambio da utilizzarsi per riparazioni straordinarie;
- ➔ costo del trasporto c/o l'officina della ditta per eventuali riparazioni dovute ad incidenti o guasti imprevedibili.

Qualora nel corso dell'attività manutentiva di cui al presente capitolato venga riscontrata l'esigenza di sostituire e/o riparare uno o più componenti per il mantenimento dell'efficienza dei carrelli, questa Amministrazione procederà all'affidamento alla ditta che svolge il servizio di manutenzione e revisione periodica dei carrelli elevatori, procedendo all'emissione del relativo buono d'ordine e alla verifica della congruità della spesa a seguito della presentazione del relativo preventivo, per una spesa stimata fino alla concorrenza di € 1.000,00 oltre Iva per ogni anno di validità del contratto.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di importo superiore ad € 1.000,00 oltre Iva per ogni anno di validità del contratto questa Amministrazione procederà alla relativa copertura finanziaria mediante assunzione di specifico impegno, riservandosi la facoltà di richiedere ulteriori preventivi a ditte specializzate al fine di verificare la congruità del costo dell'intervento di riparazione, affidando l'esecuzione dello stesso al migliore offerente.

Per gli interventi dovuti a guasti improvvisi o incidenti il tempo tra la chiamata e l'intervento non dovrà mai superare le 72 ore lavorative dalla segnalazione.

Le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del presente affidamento dovranno essere nuove e originali o di caratteristiche equivalenti all'originale. In ogni caso, i ricambi dovranno essere conformi a quanto previsto dal fabbricante nel manuale d'uso e di manutenzione e coperti da garanzia (12 mesi sulle componenti in movimento e per 24 mesi sulle componenti elettriche ed elettroniche degli apparati).

La stipula del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

L'affidatario non potrà effettuare cambiamenti in ordine all'organizzazione del servizio come individuata nel presente capitolato, né potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto proposto in sede di presentazione del preventivo. Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce grave inadempimento contrattuale.

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, ad indicare un Referente contrattuale, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

Al termine del contratto, il RUP accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione, anche in forma semplificata, tramite il quale si attesta che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 116 del Codice e degli artt. 36, 37 e 38 dell'Allegato II.14.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice di riferimento è il seguente: PC – Prezzi al consumo.

La revisione prezzi sarà effettuata con cadenza annuale.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

A tutela del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applica quanto ulteriormente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% dell'importo calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico entro 30 giorni dalla data di registrazione di regolare fattura elettronica da emettere dopo l'espletamento del servizio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica, se del caso, con interrogazione telematica rivolta ad Agenzia Entrate - Riscossione della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'art. 48 bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. ii. (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a cinquemila euro) e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002 e ss. mm. ii. L'eventuale irregolarità del D.U.R.C. comporterà la procedura sostitutiva prevista all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

I pagamenti verranno effettuati, attraverso la Tesoreria della Provincia, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale che l'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al citato art. 3 co. 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto

conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

L'Appaltatore e l'Amministrazione si conformano alla disciplina del citato art. 3 L. 136/2010.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato, come previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D. LGS. 81/08)

L'Impresa appaltatrice dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto per quanto applicabili, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone e dei terzi.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa appaltatrice non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 15 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore provvede al servizio/fornitura di cui al presente appalto, con la debita cura e diligenza affinché l'Amministrazione committente consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

L'Appaltatore assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione del servizio/fornitura nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose sia della Provincia di Pistoia che di terzi.

L'esecutore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi/forniture.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto per quanto in oggetto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e deve certificare, a richiesta dell'Amministrazione, la regolare applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione committente, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ha il diritto di affidare ad altri soggetti l'esecuzione delle operazioni in esame e di rivalersi sull'Appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui l'Appaltatore ha o avrà diritto.

L'Impresa ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali provvedendo fra l'altro alla designazione degli incaricati al trattamento.

Il personale dell'impresa aggiudicataria impiegata nelle attività richieste è tenuto a osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove sarà effettuato il servizio/fornitura e a mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dalla Stazione Appaltante, durante l'espletamento delle attività.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

Non è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva trattandosi di contratto inferiore alle soglie europee, come previsto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

A tal fine l'Appaltatore per le responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, che copra qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione Provinciale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, sollevando così la Provincia da ogni responsabilità e da ogni onere derivante. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente Provincia prima della stipula del contratto o dell'avvio delle prestazioni contrattuali in caso di consegna anticipata.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Ente stesso;
- i contratti assicurativi di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata delle prestazioni affidate.

L'Amministrazione committente sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore. La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In relazione ai contratti assicurativi l'Appaltatore si impegna inoltre a fornire all'Ente, tempestivamente, una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza dell'appalto.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 18 - PENALI PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato in conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è applicata una penale pari al 1,5 per mille dell'importo contrattuale dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di € 150,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e/o disservizio.

Nei casi previsti per l'applicazione delle penali, il RUP invia motivata contestazione scritta, a mezzo PEC, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve comunicare le proprie controdeduzioni al RUP, a mezzo PEC, nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Appaltatore non risultino fondate, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il RUP potrà applicare le penali, graduandole ove previsto, in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

La Stazione Appaltante può recuperare l'importo della penale in sede di liquidazione della fattura ovvero può incamerare quota parte della garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'importo del contratto di appalto relativo a ciascun Lotto, pena la risoluzione del contratto stesso in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Ente committente riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

ART. 19 - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, come previsto all'Art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all'art. 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore (eseguibile con Posta Elettronica Certificata) con preavviso non inferiore ai 20 giorni. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto formale del dirigente competente.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto di appalto, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 e comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

In caso di risoluzione per fatto imputabile all'Appaltatore la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi, che l'Appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta/preventivo ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il RUP, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui agli artt. 1256 e 1463 e 1467.

ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è indicato nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 22 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Aggiudicatario saranno di proprietà della Provincia.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.

L'Aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Provincia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Provincia;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Provincia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

L'Appaltatore si obbliga alla restituzione e cancellazione dei dati di cui fosse venuto in possesso.

Analogamente la Provincia si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 23 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento dello stesso.

La Provincia di Pistoia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e successivamente per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Pistoia. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda sezione Privacy pubblicata sul sito web della Provincia di Pistoia al seguente indirizzo: <https://www.provincia.pistoia.it/privacy>.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la Società Esseti Servizi Telematici Srl presso la Provincia di Pistoia - contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@provincia.pistoia.it.

ART. 24 - CAPACITÀ A CONTRARRE - ATTESTAZIONE ASSENZA DELLA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ EX ART. 53 COMMA 16 TER D. LGS. 30-03-2001, N. 165

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Pistoia - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.

ART. 25 - OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come integrato con D.P.R. 81/2023 e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia

di Pistoia, adottato con Decreto Presidenziale n. 193 del 22/11/2023, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. A tal fine, si dà atto che l'Appaltante ha consegnato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 copia del Decreto stesso integrato con D.P.R. 81/2023 nonché copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pistoia, restituiti firmati per presa visione ed accettazione. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori. La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 26 - PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012 e in esecuzione del P. T. P. C. vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente - l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 243 del 28/12/2022. A tal fine, si dà atto che l'Appaltante ha consegnato all'Appaltatore, copia del Patto stesso restituito firmato per presa visione ed accettazione. La violazione degli obblighi di cui al Patto di integrità sopra richiamato costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c..

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli n. 40, tel. 055 267 301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D. Lgs.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI (NORME DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si rimanda al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, alla L. Reg. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile ed alle eventuali normative in materia.